REGOLAMENTO (CEE) N. 1285/88 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia, della categoria di prodotti n. 10 (numero d'ordine 40.0100), alle canottiere, mutande, ecc., escluse quelle a maglia della categoria di prodotti n. 18 (numero d'ordine 40.0180), ai pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short a maglia, della categoria di prodotti n. 28 (numero d'ordine 40.0280), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, riguardante la gestione delle preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1988 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3783/87, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3782/87 del Consiglio (2), di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che, per i guanti a maglia della categoria di prodotti n. 10 (numero d'ordine 40.0100), le canottiere, mutande, ecc., escluse quelle a maglia della categoria di prodotti n. 18 (numero d'ordine 40.0180), i pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short a maglia, della categoria di prodotti n. 28 (numero d'ordine 40.0280), il massimale è fissato rispettivamente a 1 614 000 paia, 71 t e 60 000 pezzi ; che alla data del 1° maggio 1988 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 15 maggio 1988, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3782/87, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Pakistan :

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione
40.0100	10	6111 10 10	Guanti a maglia
		6111 20 10	
		6111 30 10	
	(1 000 paia)	ex 6111 90 00	
		6116 10 10	
		6116 10 90	
		6116 91 00	
		6116 92 00	
		6116 93 00	
		6116 99 00	
40.0180	18	6207 11 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia
		6207 19 00	
		6207 21 00	
	(tonnellate)	6207 22 00	
		6207 29 00	
		6207 91 00	
		6207 92 00	
		6207 99 00	

(1) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 58.
(2) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1.

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Descrizione
40.0180 *(seguito)*		6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 90	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna e per ragazza, esclusi quelli a maglia
40.0280	28 (1 000 pezzi)	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente